

**D.L. 13 maggio 2011, n. 70** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

**Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n. 110.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106.

---

**Art. 1** *Credito di imposta per la ricerca scientifica*

1. È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato. <sup>(3)</sup>

2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 è integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese.

3. Operativamente:

a) per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono:

1) le Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;

2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; <sup>(4)</sup>

3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e

innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006; <sup>(4)</sup>

b) il credito di imposta:

1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;

2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso è commissionato ai soggetti di cui alla lettera a);

3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;

4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni;

5) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;

6) non è soggetto al limite annuale di cui all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*.

4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo assorbono il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'*articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220*, che è conseguentemente abrogato. <sup>(5)</sup>

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'*articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009*, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla *legge 30 aprile 1985, n. 163*, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

---

(3) Comma così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

(4) Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

---

## **Art. 9** *Scuola e merito*

1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva l'individuazione e l'attuazione di iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti, denominati "Contratti di programma per la Ricerca Strategica", per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo le modalità previste dal *decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297*, individuando regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi, nonché per il monitoraggio e la verifica dei risultati. La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche agli accordi di programma previsti dall' *articolo 13 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001. <sup>(67)</sup>

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dello strumento di cui al comma 1, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata. <sup>(67)</sup>

3. È istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per il Merito (di seguito "Fondazione") per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all' *articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240* nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero. Può altresì svolgere funzioni connesse con l'attuazione di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria.

4. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima. <sup>(67)</sup>

5. Lo statuto della Fondazione, è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della gioventù. Lo statuto disciplina, inoltre:

a) la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui all' *articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*;

b) l'istituzione e il funzionamento di un comitato consultivo, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori, dei collegi di cui all' *articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(68)</sup>

Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Alla Fondazione è affidata la gestione del Fondo per il merito di cui all' *articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico del Fondo. Con atti del proprio organo deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:

a) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell' *articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;

b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni di cui all' *articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240* e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

c) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 dell' *articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*;

d) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

e) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo. <sup>(67)</sup>

6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione.

Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi. <sup>(69)</sup>

7. In attuazione dell' *articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, la Fondazione recepisce e si conforma con atti del proprio organo deliberante alle direttive emanate mediante decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma 1 dell' *articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, la cui realizzazione è affidata alle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione di cui all' *articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*. <sup>(67)</sup>

9. Fermo quanto indicato al comma 15, il patrimonio della Fondazione può inoltre essere costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da ulteriori soggetti pubblici e privati. La Fondazione potrà, altresì, avere accesso alle risorse del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013" e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e degli obiettivi specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. <sup>(67)</sup>

10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui all' *articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, la Fondazione è autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie ai soggetti indicati all' *articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*. A dette attività non si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti di cui all' *articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, in legge, dall' *articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326*.

11. Al fine di costituire il patrimonio della Fondazione nonché per la realizzazione dello scopo della Fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.

12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di cui al comma 1, lettera b), dell' *articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240* non ottemperi ai versamenti previsti, la Fondazione procede al recupero della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* e dell' *articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*.

14. La restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell' *articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240* avviene anche attraverso le modalità di cui al titolo II ed al titolo III del *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180*, e successive modifiche. La disposizione di cui all' *articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180*, e successive modifiche non si applica alle operazioni di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell' *articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*.

15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui all'*articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, e di 1 milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012. <sup>(67)</sup>

16. All' *articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240* sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m);
- b) i commi 5 e 9 sono abrogati. <sup>(68)</sup>

17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall' *articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*; il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010-2011, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero

dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'*articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449* e successive modificazioni. Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. <sup>(67)</sup>

18. All'*articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all' *articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni, all' *articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124*, e all' *articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'*articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto*". <sup>(67)</sup>

19. All' *articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 agosto 2001, n. 333*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 luglio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;
- b) il comma 3 è abrogato. <sup>(70)</sup>

20. Il primo periodo dell'*articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 giugno 2004, n. 143*, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'*articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all' *articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131*, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell' *articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124*, è effettuato con cadenza triennale». <sup>(67)</sup>

21. Il primo periodo del comma 3 dell' *articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il

trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità». <sup>(71)</sup>

21-bis. Le disposizioni contenute nell' *articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2009, n. 167*, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente. <sup>(72)</sup>

---

(67) Comma così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

(68) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

(69) Comma inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

(70) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

(71) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*, che ha sostituito l'originario comma 21 con gli attuali commi 21 e 21-bis.

(72) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*, che ha sostituito l'originario comma 21 con gli attuali commi 21 e 21-bis.